

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 42 DEL 1934 "MALATTIE PROFESSIONALI (INDENNIZZO DEI LAVORATORI)".

(Anno 2016).

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si rappresenta quanto segue.

L'Inail, quale Istituzione competente del settore, con delibera dell'11 maggio 2015 ha fissato gli aumenti delle prestazioni economiche nei confronti degli infortunati e dei tecnopatici dal 1° luglio 2015.

Settore Industria

La retribuzione media giornaliera, fissata per il 2014 in euro 76,67, è stata rivalutata dello 0,19%, risultando pari a euro 77,12.

Dal 1° luglio 2015, i nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita (ottenuti moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale) sono i seguenti:

- limite minimo euro 16.195,20 (in precedenza euro 16.163,70);
- limite massimo euro 30.076,80 (in precedenza euro 30.018,30).

Settore Agricoltura

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente dei lavoratori a tempo determinato, dal 1° luglio 2015, è di euro 24.440,95.

Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, dal 1° gennaio 1982, come è noto, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi sono quelli vigenti nel settore industriale.

Per i lavoratori autonomi del settore agricolo (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, mezzadri, ecc.) si prende a riferimento, dal 1° giugno 1993 (ai sensi dell'art.14 Legge 243/1993) il minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, ovvero euro 16.195,20. Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro 24.440,95.

In base all'art. 10 del D.Lgs n.38/2000, su proposta della Commissione scientifica *è stato* approvato il nuovo elenco delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate per le quali, ai sensi del citato art. 139 del Testo Unico n.1124/65, è obbligatoria la denuncia/segnalazione da parte del medico.

Il nuovo elenco, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014, è entrato in vigore il 27 settembre 2014.

Come segnalato nei precedenti Rapporti, l'elenco ha finalità prevenzionali ed è costituito da tre liste: la lista I, contenente le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; la lista II, contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; la lista III, contenente le malattie la cui origine lavorativa è possibile. Quest'ultimo elenco contempla, in totale, tre tipologie di malattie: malattie da agenti chimici (fibre ceramiche, silice); malattie da agenti fisici (rumore, etc.); tumori professionali (cloruro di vinile, fumo passivo, etc.).

Nel caso di una malattia che non risulti inquadrabile ai sensi della predetta tabellazione, la stessa viene considerata non tabellata.

Per tali fattispecie è a carico del lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale, tenendo presente che L'INAIL, comunque, quale Ente assicuratore sociale, nel rispetto della propria posizione di terzietà nel rapporto tra datore di lavoro e assicurato, interviene attivamente nella ricerca degli elementi probatori del nesso eziologico, sia sul versante del rischio sia in termini medico-legali.

L'accertamento medico-legale delle malattie professionali viene attivato **dall'invio telematico del certificato medico** inoltrato dal sanitario che ha prestato la "prima assistenza" al tecnopatico (D.Lgs. 151/2015, art. 21) e della denuncia di malattia professionale all'Inail da parte del datore di lavoro (articoli 52 e 53 del T.U., D.P.R. 1124/1965).

L'Istituto, valutato se il lavoratore è soggetto assicurato, procede al controllo dell'eventuale superamento del termine prescrizionale del diritto alle prestazioni. Successivamente, la funzione sanitaria esamina tutti gli elementi necessari ed utili alla evidenziazione/valutazione dell'esposizione al rischio specifico, esprimendosi in termini di diagnosi, dapprima medica ed, infine, medico-legale. L'assicurato, pertanto, viene invitato a visita (nei casi di gravi condizioni del paziente l'accertamento potrà essere effettuato a domicilio) con richiesta di presentare ogni documentazione utile sia alla ricostruzione del rischio lavorativo sia alla valutazione della patologia. Sotto il profilo della diagnosi, visitato l'assicurato, acquisita ed esaminata la documentazione medica (certificazioni, cartelle cliniche, indagini specialistiche già effettuate dal lavoratore ecc.) ed eseguiti gli accertamenti clinico-strumentali ritenuti necessari, si inquadra nosologicamente la malattia formulando la diagnosi medico-legale.

Per quanto attiene inoltre il quesito riguardante la durata media della procedura di valutazione di un caso di malattia professionale si precisa che l’Inail con la determinazione n. 300 del 10 ottobre 2014 ha adottato la “Carta dei Servizi – Edizione 2014” e che nel 2015 ha aggiornato gli standard di qualità dei servizi erogati dall’ Istituto (DETPRES n. 41 del 4 febbraio 2015).

Infine si allegano i dati relativi alle malattie professionali (2010-2014) pubblicati dall’INAIL.

ALLEGATI

- 1.** Decreto Legislativo n. 151/2015. (I cambiamenti riguardo le denunce di infortunio, obblighi in materia di salute e sicurezza e relativi adempimenti);
- 2.** Carta dei Servizi INAL 2014;
- 3.** Determinazione del Presidente n.300 del 10 ottobre 2014.
- 4.** Determinazione del Presidente n. 166 del 11 Maggio 2015 “Rivalutazione INAIL delle prestazioni economiche dal 1° luglio 2015”.
- 5.** Determinazione del Presidente del 4 febbraio 2015 “Approvazione elenco dei servizi” (Allegati A, B1 e B2).
- 6.** Allegato A
- 7.** Allegato B1
- 8.** Allegato B2
- 9.** Rivalutazione INAIL
- 10.** Tabelle INAIL malattie professionali 2010-2014.
- 11.** Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 (aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia)
- 12.** Elenco delle malattie professionali aggiornato
- 13.** Elenco Organizzazioni datoriali e sindacali.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all’elenco allegato.